



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 giugno 2013 (21.06)
(OR. en)**

11102/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0282 (COD)**

**AGRI 392
AGRISTR 69
CODEC 1502**

DOCUMENTO DI LAVORO

del: Presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 10515/13 REV 1

n. prop. Comm.: 15425/11 + REV 1 (en, fr, de)- COM(2011) 627 definitivo/2, 14329/12 -
COM(2012) 553 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- *Progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori nell'ambito dei triloghi informali*

In vista della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 24-25 giugno 2013, si allega per le delegazioni il progetto di regolamento consolidato della presidenza che rispecchia lo stato dei lavori nell'ambito dei triloghi informali al 4 giugno 2013.

Si invitano le delegazioni a prendere atto del fatto che il presente documento sarà modificato e integrato secondo necessità al fine di riflettere i progressi realizzati nei triloghi informali prima della sessione del Consiglio.

Nella versione inglese tutte le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono riportate in grassetto sottolineato e tra [...].

PROGETTO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

sentito il garante europeo della protezione dei dati⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

Da completare.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

TITOLO I

Obiettivi e strategia

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento[...] **reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito "il FEASR"), istituito dal regolamento (UE) n. HR/2012; definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale; delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale; definisce le misure della politica di sviluppo rurale; stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e stabilisce norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.**
 - (a) [...]
 - (b) [...]
 - (c) [...]
 - (d) [...]
 - (e) [...]
 - f) [...]

2. Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni **di "intervento", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "microimprese, piccole e medie imprese", "intervento ultimato", "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. (QSC/2012)⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.**

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- b) ⁷"regione"[...]: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) "misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

⁵ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

⁶ GU L [...] del [...], pag. [...].

⁷ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

d) [...]

[e] "beneficiario": una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro ente, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione degli interventi o destinatario del sostegno; **nel quadro degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario;** ⁸

f) [...]

g) [...]

[h] "aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico [...] al finanziamento di un intervento;]

[i] "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o dell'Unione europea [...] **o** qualsiasi spesa analoga. ⁹È assimilato a un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di interventi proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali od organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE;]

⁸ Questa definizione potrebbe essere riveduta per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

⁹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. **GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.**

- j) [...]
- k) [...] ¹⁰;
- l) "transaction cost": "costo di transazione": **un** costo **aggiuntivo** connesso **all'adempimento di un** impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o **non incluso nei costi aggiuntivi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente.** Il costo di transazione può essere calcolato sulla base di un costo standard;
- m) "superficie agricola [...]" [...], **qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. DP/2012** ¹¹ [...]; ¹²n) "perdite economiche" [...] **Da completare**
- o) "avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- p) "epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione [...] ¹³ **2009/470/CE del Consiglio** ¹⁴;
- q) "emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

¹⁰ [...]

¹¹ Una volta concordata questa definizione, si allineeranno gli articoli da 30 a 33 e si sostituirà ogni riferimento alla SAU con "superficie agricola".

¹² [...]

¹³ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

¹⁴ Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario.

- r) "calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola [...] **o** dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo **o** forestale;
- s) "evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo **o** forestale;
- [t) "filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, *trasformatori* e consumatori;]
"giovane agricoltore": **una persona** [...] **di età pari o inferiore a** quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;]
- v) [...]
- (w) "obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] del Parlamento europeo e del Consiglio;¹⁵
- x) "quadro strategico comune" (di seguito "QSC"): il quadro strategico comune di cui **agli articoli 2 e 10** del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
x bis)"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti — "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca — destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

¹⁵ GU L [...] del [...], pag. [...].

[(x ter "foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare un'altra definizione di foresta basata sulla legislazione nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono la definizione nel programma di sviluppo rurale.

2. **Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento,** con riguardo alla definizione di giovane agricoltore di cui al paragrafo 1, lettera u), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori [...] **e alla** fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

Capo II

Missione, obiettivi, priorità e coerenza

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC"), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce **allo sviluppo di** un settore agricolo e **di territori rurali** dell'Unione caratterizzati da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettosi del clima, resilienti, **competitivi** e innovativi.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, **comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale**, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- (1) **stimolare** la competitività del settore agricolo;
- (2) **garantire** la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- (3) **realizzare** uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, **compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro**.

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

- (1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stimolare l'innovazione, **la** cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;
 - b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro [tra **l'altro al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali,**];
 - c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

- [(2) potenziare la **redditività delle aziende agricole** e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e **promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:**
 - a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole [...], in particolare per aumentare la quota di mercato e la diversificazione delle attività nonché per renderle più orientate al mercato; [...]
 - b) **favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo** ed in particolare il ricambio generazionale [...].

- [(3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, **il benessere degli animali** e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) **migliorare la competitività** dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, **la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli**, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;]
 - b) sostegno alla **prevenzione** e gestione dei rischi aziendali;
- (4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi [...] **connessi all'**agricoltura e [...] **alle** foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
salvaguardia, ripristino e **miglioramento** della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, **nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici** e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;]
- b) migliore gestione delle risorse idriche, **compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;**
 - [c) **prevenzione dell'erosione dei suoli** e migliore gestione degli stessi.]
- (5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;
 - b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;
 - c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
 - [d) ridurre le emissioni di [...] **gas a effetto serra** prodotte dall'agricoltura;]
 - e) promuovere la **conservazione** e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

- (6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- a) favorire la diversificazione, la creazione **e lo sviluppo** di [...] piccole imprese e l'occupazione;
 - b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
 - c) da completare

Articolo 6

[...]

1. [...]

2. [...]

TITOLO II

Programmazione

Capo I

Contenuto della programmazione

Articolo 7

Programmi di sviluppo rurale

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.
2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali **o, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.**
- [3. Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.
Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassume, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.]

Sottoprogrammi tematici

1. *Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità in materia di sviluppo rurale*, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. **Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:**

- a) i giovani agricoltori;
- b) le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;
- c) le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- d) le filiere corte;

[d bis) le donne nelle zone rurali.]

[d ter) la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2. I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

[3. Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, **la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità**. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.]

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
 - a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
 - b) un'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi (di seguito "analisi SWOT") e l'identificazione dei bisogni da soddisfare nella zona geografica interessata dal programma [...].

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi [...] **tre** campi a livello di ciascuna priorità;

- c) una descrizione della strategia [...] che
[...] dimostri:

i bis) la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, sulla base di indicatori comuni di cui all'articolo 76 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;

- i) [...] **la selezione di** un pertinente assortimento di misure in relazione a **ciascuno degli aspetti specifici delle** priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, [...] **fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla** valutazione ex ante di cui alla lettera a) e **dall'**analisi di cui alla lettera b);
- ii) che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è [...] **giustificata** e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;
- iii) che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;
- iv) che il programma contiene un [...] approccio appropriato in materia di innovazione **nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso, [se del caso], il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei confronti** dell'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, e della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- v) [...]
- [vi) sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e **su azioni connesse all'innovazione** [...];]
- (vii) [...]
- (viii) [...]
- d) ["La valutazione delle precondizioni **di cui all'articolo 10.** "]
- d bis) **una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];**
- e) da completare

f) [...]

g) [...]

[h] il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Gli Stati membri apportano una sufficiente dotazione di risorse **per soddisfare i bisogni individuati e assicurano un monitoraggio e una valutazione appropriati.**

i) un piano di finanziamento comprendente:

i) una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 64, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;

ii) una tabella recante, per ogni misura, [...] **per ogni** tipo di intervento [...] **con un'**aliquota specifica di sostegno del FEASR, **e per** l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;

[j] un piano di indicatori **suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;**

k) se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 89;

l) Da completare.

m) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, [...] **e dai Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito "ESI")**;

n) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 72, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;

ii) una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 55;

iv) una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per la definizione dei criteri di selezione dei progetti e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi;

v) in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 36, la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 21, che include i collegamenti tra città e campagna;

[o] **le iniziative intraprese per coinvolgere i** partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] e **una sintesi dei** risultati delle consultazioni con i partner stessi;]

[p] se del caso, **la** struttura **della rete rurale nazionale** di cui all'articolo 55, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.]

2. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:
 - a) una specifica analisi SWOT della situazione e l'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;
 - b) gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;
 - [c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate **di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.**

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 10

Precondizioni

Da completare.

Articolo 11

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 9.
2. La Commissione approva ciascun programma di sviluppo rurale mediante un atto di esecuzione. [...]

Articolo 12

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate dagli Stati membri sono approvate secondo le seguenti modalità:
 - a) la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alle richieste di modifica concernenti:
 - i) un cambiamento nella strategia di programma con **modifica superiore al 50% di uno qualsiasi degli indicatori di risultato legati ad un aspetto specifico** [...];
 - ii) una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;
 - iii) una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;
 - iv) [...]
- [...]

b) La Commissione [...] **approva,** mediante atti di esecuzione, **le** richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Esse riguardano in particolare:

i) l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

ii) le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità.

iii) uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR.

c) L'approvazione della Commissione non è necessaria per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. **Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.**

2. [...] **L'approvazione di cui al paragrafo 1, lettera b) ha luogo mediante atti di esecuzione. Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20% della dotazione di una misura e meno del 5% del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Questo termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e dura fino al momento in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.**

Articolo 13

Procedure e scadenze

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le procedure e le scadenze per:

- a) l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale;
- [b) la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e **di modifica delle discipline nazionali**, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione durante il periodo di programmazione].

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

TITOLO III

Sostegno allo sviluppo rurale

Capo I

Misure

Articolo 14

Misure

da completare

Articolo 15

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo **e forestale**, **nonché** le visite di aziende agricole **e forestali**.

2. da completare

3. Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4. Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Sono rimborsabili anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e **forestale** e delle visite di aziende agricole **e forestali**.

Articolo 16

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:
 - a) aiutare gli agricoltori, **i giovani agricoltori di cui all'articolo 2**, i silvicoltori [**altri gestori del territorio**] e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
 - b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) promuovere la formazione dei consulenti.
2. Il beneficiario del sostegno di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari **nell'ambito della presente misura** sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è **disciplinata normativa sugli appalti pubblici** ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. **Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.**

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. HR/2012.

4. La consulenza prestata agli agricoltori, ai **giovani agricoltori di cui all'articolo 2 [e ad altri gestori del territorio]** è in relazione con [almeno una del]le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) i criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];

b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c) i requisiti o le azioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, biodiversità, protezione delle acque e del suolo, notifica delle epizootie e delle fitopatie e innovazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. .../2013 [HR];

d) lo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri e quanto meno delle aziende che partecipano al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012; oppure

e) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o **norme di sicurezza connesse all'azienda agricola.**

e bis) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni inerenti alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola. **Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte e agricoltura biologica.**

5. La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.
- [6. La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.]
7. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.
8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato I. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.
9. [...]

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori *e ai gruppi di agricoltori* che partecipano per la prima volta.

a) regimi di qualità [...] **istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:**

i. titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹⁶¹⁷;

ii. regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

iii. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91¹⁸;

iv. regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio¹⁹;

v. regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999²⁰²¹;

¹⁶ **GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.**

¹⁷ E' possibile che il regolamento debba essere aggiornato

¹⁸ **GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.**

¹⁹ **GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.**

²⁰ **GUL 148 del 6.6.2008, pag. 1.**

²¹ Occorre aggiungere il regolamento sui vini aromatizzati.

b) regimi di qualità dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, **compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole**, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

- i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) il regime è aperto a tutti i produttori;
- iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
- iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche²² riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2. Il sostegno **nell'ambito di tale misura** è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

3. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

²² Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

4. **Al fine di tener conto della nuova legislazione dell'Unione che potrebbe pregiudicare il sostegno nell'ambito di tale misura,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda gli specifici regimi di qualità dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 18

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:
- a) migliorino le prestazioni **e la sostenibilità** globali dell'azienda agricola;
 - b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, **ad eccezione dei prodotti della pesca**. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
 - c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, *all'ammodernamento o* all'adeguamento dell'agricoltura **e della silvicoltura**, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, **l'approvvigionamento e il risparmio di** energia e risorse idriche; oppure
 - [d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli [...] **obiettivi** agro- [...] **climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa** la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di [...] **altri sistemi** ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.]
2. Da completare.

3. Il sostegno **di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1** [...] è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato I. Dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per i giovani agricoltori, per gli investimenti collettivi, **compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori**, e **per i** progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali [...] o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 33 [...] e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato I. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.
4. [...] **Il sostegno di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1 è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato I.**

4 bis. da completare

Articolo 19

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
- a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, **fenomeni climatici avversi** ed eventi catastrofici;
 - b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, **fenomeni climatici avversi** e da eventi catastrofici.
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3. Il sostegno di cui **alla lettera b) del** paragrafo 1 [...] è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato.
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.
Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
5. Il sostegno di cui **alla lettera a) del paragrafo 1** [...] è limitato **alle aliquote** di sostegno **massime** di cui all'allegato I. [...]
6. [...]

Articolo 20

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) aiuti all'avviamento di imprese per:
 - i) i giovani agricoltori;
 - ii) attività extra-agricole nelle zone rurali;
 - iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;
 - b) investimenti **nella creazione e nello sviluppo** di attività extra-agricole;
 - c) pagamenti annuali o pagamenti **una tantum** agli agricoltori [...] **ammissibili** al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. .../2013 [PD] (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2. Il sostegno di cui **alla lettera a), punto i) del** paragrafo 1 [...] è concesso ai giovani agricoltori.
- Il sostegno di cui **alla lettera a), punto ii) del** paragrafo 1 [...] è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole, **nonché a persone fisiche** nelle zone rurali.
- Il sostegno di cui **alla lettera a), punto iii) del** paragrafo 1 [...] è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.
- Il sostegno di cui alla lettera b) del paragrafo 1 [...] è concesso alle microimprese e piccole imprese non agricole, nonché a **persone fisiche** nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.
- Il sostegno di cui **alla lettera c) del** paragrafo 1 [...] è concesso agli agricoltori **ammissibili** al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 **o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.**
3. Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4. Il sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 [...] è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro [...] **nove** mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
- [Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui alla lettera a), punti i) e iii) del paragrafo [...] 1 [...]. La soglia minima per il sostegno di cui **alla lettera a), punto i) del** paragrafo 1 [...] è [...] superiore alla soglia massima per il sostegno di cui **alla lettera a), punto iii) del** paragrafo 1 [...]. Il sostegno è [...] limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.]
- [5. Il sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 [...] è concesso sotto forma di pagamento forfettario erogabile in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui **alla lettera a), punti i) e ii) del** paragrafo 1 [...] il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.]
6. L'importo massimo del sostegno di cui **alla lettera a) del** paragrafo 1 [...] è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui **alla lettera a), punti i) e ii) del** paragrafo 1 [...] tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.
7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale ***che il*** beneficiario ***può percepire*** in virtù del regime per i piccoli agricoltori.
- [8. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per precisare ulteriormente le qualifiche minime delle autorità o degli organismi prestatori di consulenza.]

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:
 - a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni **e dei paesi** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
 - b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;]
 - c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
 - d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
 - e) investimenti di fruizione pubblica [...] in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e **infrastrutture turistiche su piccola scala**;
 - f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, dei **paesi**, [...] del paesaggio rurale **e dei siti ad alto valore naturalistico**, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, **nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente**;
 - g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati **all'interno o** nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.
3. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni **e dei villaggi** situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle **pertinenti** strategie di sviluppo locale [...].
4. **[...]**

Articolo 22

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:
 - a) forestazione e imboschimento;
 - b) allestimento di sistemi agroforestali;
 - c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici e rischi climatici;
 - d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;
 - e) Investimenti in [...] tecnologie silvicole e nella trasformazione, **mobilizzazione** e commercializzazione dei prodotti delle foreste

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da **23** a **27** non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, **del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo** e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da** un piano di gestione forestale o **da** un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993²³ (di seguito "la gestione sostenibile delle foreste").

3. [...]

²³ Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia) 16-17 giugno 1993, "Risoluzione H1 – Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa".

Forestazione e imboschimento

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a **proprietari** [...] terrieri **pubblici** e privati, nonché a [...] loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi [**di mancato reddito agricolo**] e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di **quindici** anni. **Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.**
Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.
- [2. La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e **soddisfare** requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di **bosco ceduo** a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.]
3. **Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Allestimento di sistemi agroforestali

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari [...] privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di [...] **cinque** anni.
2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura [...] sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero **minimo e** massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche **ed ambientali** locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo **sostenibile** del terreno.
3. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a [...] **silvicoltori** privati [...] e pubblici [...] **e ad altri enti di diritto privato e pubblici** e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:
 - a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 - b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale;
compreso l'uso di animali al pascolo;
 - c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
 - [d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.]

2. Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993** indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3. Il sostegno di cui al **paragrafo 1, lettera d)** [...] è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria – ha causato la distruzione di non meno del [30%] del potenziale produttivo forestale interessato. [...]
4. Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 26

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- [1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, [...] **silvicoltori** privati **e pubblici e altri** enti di diritto privato e [...] pubblici [...] e loro consorzi. [...]
2. Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 27

Investimenti in [...] tecnologie silvicole e nella trasformazione, *mobilizzazione* e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), è concesso a [...] **silvicoltori** privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, **mobilizzazione** e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

2. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono **motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende** e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
3. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
4. Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato I.

Articolo 28

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni **e organizzazioni** di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
 - a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti. nonché
 - d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali **per un periodo che non supera i primi cinque anni** successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori **ed è decrescente**. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione all'associazione. Per le associazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

4 bis. Gli Stati membri possono mantenere il sostegno all'avviamento per le associazioni di produttori dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) xxx/xxx[OCM unica].

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è reso disponibile dagli Stati membri nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. **Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti volti a ottenere pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima.** Essa va obbligatoriamente inserita nei programmi di sviluppo rurale.
2. **Da completare.**
3. **Da completare.**
4. Gli Stati membri [...] **si adoperano per garantire che** alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura **siano fornite** le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, **quali** [...] consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione del sostegno a un'adeguata formazione.
5. **Da completare.**
6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori **o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio**, il massimale è del 30%.
In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle zone, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7. Se necessario ai fini dell'efficiente applicazione della misura, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.
8. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.
Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".
9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, **nonché all'uso e sviluppo sostenibile** delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8.
Detti impegni possono essere effettuati da altri beneficiari rispetto a quelli menzionati al paragrafo 2.
- [10. **Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo [...] alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione [...] dell'allevamento, **alle condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni** [...] e alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali, nonché per definire gli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.]

Agricoltura biologica

- [1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di [...] **superficie agricola,** agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, **del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**]

2. **Da completare.**

3. [Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. **Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.**]

4. **Da completare.**

5. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

1. Le indennità previste dalla presente misura sono erogate annualmente, per ettaro di [...] **superficie agricola** o per ettaro di foresta, per compensare i costi **aggiuntivi** e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione **della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.**

- [2. Il sostegno è concesso, rispettivamente, agli agricoltori e ai [...] **silvicoltori** privati [...] nonché [...] **alle associazioni di** silvicoltori **privati**. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.]

3. **Da completare.**

4. Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva 2000/60/CE è concesso unicamente per specifici requisiti che:
 - a) sono stati introdotti dalla direttiva 2000/60/CE, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;
 - b) Da completare.

- c) vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa unionale vigente al momento dell'adozione della direttiva 2000/60/CE, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; nonché
- d) richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.
5. I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.
6. Le indennità sono concesse per le seguenti zone:
- a) le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) **Da completare.**
- c) **Da completare.**
7. Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

Articolo 32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Da completare.

Articolo 33

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Da completare.

Benessere degli animali

1. I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali.
2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione [nazionale]. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.
I suddetti impegni hanno una durata da uno [a sette anni], rinnovabile.
3. I pagamenti basati sulla superficie o sui costi unitari sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.
- [4. **Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano in linea con la politica generale dell'Unione in materia,** alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.]

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici [...] e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. [...]

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione **delle informazioni pertinenti provenienti da** un piano di gestione forestale o **da** un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste **quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.**

2. I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3. I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4. Può essere concesso un sostegno a soggetti **pubblici e** privati [...] per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.
5. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4.

Cooperazione

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura **è concesso al fine di** incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:
 - a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, della filiera [...] alimentare e del settore forestale nell'Unione, nonché tra altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui **le associazioni di produttori, le cooperative** e le organizzazioni interprofessionali;
 - b) la creazione di strutture a grappolo (cluster) e di reti;
 - c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:
 - a) progetti pilota;
 - b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
 - c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune [...] e condividere impianti e risorse **e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;**
 - d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

- g) approcci **comuni** ai progetti e alle pratiche ambientali in corso; **inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione del paesaggio agricolo;**
- h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la **produzione** sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti **e** di energia e nei processi industriali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di **associazioni** di partner [...] pubblici **e** privati diversi da quelli definiti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. [QSC/2012], di strategie di sviluppo locale, **diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 16 del regolamento (UE) n. [CPR],** mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
- [i bis) diversificazione in attività di assistenza sociale;]**

3. Il sostegno di cui **alla lettera b) del** paragrafo 1 [...] è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per le attività di cui **alle lettere a) e b) del** paragrafo 2 [...] può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

[4. I risultati dei progetti pilota e degli interventi realizzati da singoli operatori ai sensi del paragrafo 2, **lettere a) e b)**, sono divulgati.]

5. Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:
- a) studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, [...] stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012];
 - b) animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo **o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 62.** Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
 - c) costi di esercizio della cooperazione;
 - d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, **di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente,** di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] o [...] **di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;**
 - e) [...] attività promozionali.
6. In caso di attuazione di un piano aziendale **o di un piano ambientale o** di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.
- Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, ai costi del progetto si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.**
7. Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8. Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.
9. La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.
10. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è** conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei cluster, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2.

Gestione del rischio

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:
 - a) i contributi finanziari [...] per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da condizioni climatiche avverse, [...] da epizoozie o fitopatie, [...] da infestazioni parassitarie o dal **verificarsi di un'emergenza ambientale**;
 - b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da **condizioni climatiche avverse** o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o **da infestazioni parassitarie** o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
 - c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di [...] un drastico calo di reddito.]
2. Ai fini delle lettere b) e c) del paragrafo 1 [...], per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi [...] in caso di perdite economiche causate da condizioni climatiche avverse o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito [...] di un drastico calo del reddito.
3. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.
4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 per quanto riguarda la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 40, paragrafo 4.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da condizioni climatiche avverse, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, **da emergenze ambientali** o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. **Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione media annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.**

[La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

- a) **indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale oppure**
- b) **indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.]**

2. Il verificarsi di una condizione climatica avversa o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria **o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono** essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

2 bis. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.

3. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.
Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.
4. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 39

Fondi di mutualizzazione per condizioni climatiche avverse, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

1. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
 - a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- [2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole. **Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.**]
3. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:
 - a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.]

Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da condizioni climatiche avverse, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie, da perdite dovute ad animali selvatici o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione media annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4. Per quanto riguarda le epizootie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- a) massimali per fondo;
- b) massimali unitari adeguati.

Strumento di stabilizzazione del reddito

- [1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), [...] è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano **in misura [...] inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.**]
2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
- sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali regole.
- [4. I contributi finanziari di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:]
- le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;**
 - gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 40 bis

Finanziamento dei pagamenti nazionali diretti integrativi per la Croazia

1. Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti nazionali diretti integrativi ai sensi dell'articolo 17 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012]. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.
2. Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:
 - a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 16 bis del regolamento (UE) n. [DP/2012]; nonché
 - b) il 45% del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.
3. Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20% della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.
4. Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80%.

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

- a) le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 16;
- b) la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 20;
- [c) [...] la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato I e il calcolo dei costi di transazione [...] nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 29, della misura sull'agricoltura biologica di cui all'articolo 30 e della misura relativa ai servizi silvoambientali e alla salvaguardia della foresta di cui all'articolo 35;
- d) la possibilità di utilizzare ipotesi standard di **costi aggiuntivi e** mancato guadagno per le misure di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 35 e i relativi parametri di calcolo;
- e) il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

SEZIONE 2

LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1. Oltre ai compiti menzionati all'articolo 30 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43

Kit di avviamento LEADER

1. ____. Il sostegno di cui all'articolo 31, lettera a) del regolamento (UE) n. [QSC/2012] può anche comprendere un "kit di avviamento LEADER" consistente in attività di potenziamento delle capacità per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013, nonché un sostegno ai progetti pilota su piccola scala.

a) [...]

b) [...]

2. [...]

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1. Il sostegno di cui [all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. [QSC/2012]]²⁴ è concesso per:
 - a) **progetti di cooperazione territoriale all'interno di uno Stato membro** (cooperazione interterritoriale [...]) **o** [...]
[...] **progetti di** cooperazione tra territori di più Stati membri **o** [...] con territori di paesi terzi (**cooperazione transnazionale**);
 - b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.
2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale,
 - a) **un'associazione di partner pubblici e privati** su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
 - b) **un'associazione di partner pubblici e privati** su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

²⁴ Questo paragrafo potrebbe essere riveduto per coerenza con il testo definitivo del regolamento (UE) n. [QSC/2012]

3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente di tali progetti.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati **dall'autorità competente** non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Articolo 45

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

Capo II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 46

Investimenti

[1. [...] .]

2. Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature [...] fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, *compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi* studi di fattibilità, e acquisizione di brevetti e licenze. **Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);**
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;**
d bis) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3. [...]

In materia di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le seguenti condizioni:

a) Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

b) Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono stati o saranno installati a titolo dell'investimento.

c) Un investimento nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento di un impianto di irrigazione è ammissibile solo se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 10% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità d'acqua:]

i) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

ii) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui alla lettera c) si applica ad un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale e sotterraneo.

d) d) Un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale e sotterraneo è ammissibile solo se:

i) le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute non buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

[ii) un'analisi ambientale[...] mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.]

Le superfici non irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata; esse vanno indicate e giustificate nel programma.

In deroga al punto i), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

[- l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 10% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente e

- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

[Inoltre, a titolo di deroga, la condizione di cui alla lettera d), punto i) non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 1° gennaio 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2000/60 /CE;

- al 1° gennaio 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

- tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60 /CE nonché

- l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 1° gennaio 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 1° gennaio 2013.]

4. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali **o eventi catastrofici** ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
6. **[Per tener conto delle specificità di taluni tipi di investimenti,] alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo [...] alle condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e ai semplici investimenti di sostituzione **e alla definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.**

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1. Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 29, 30 e 35 può variare da un anno all'altro se:
- a) questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale; **nonché**
 - b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi; nonché
 - c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno **o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito** per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi, **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**

3. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda **o parte di essa** è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**

4. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di *forza maggiore* e **nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. HR/2012.**

5. Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 34.

6. **Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alla definizione di altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 34 e 35 al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 29, 30 e 35 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa **senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.**

Articolo 49

Selezione dei progetti

1. **Da completare.**

- [2. Le autorità nazionali competenti per la selezione [...] **degli interventi** garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Non è obbligatorio applicare i criteri di selezione [...] qualora le risorse finanziarie disponibili [...] siano sufficienti a soddisfare tutte le [...] richieste ammissibili **e laddove è documentato che tutte le richieste possono beneficiare di un sostegno in base ai criteri di ammissibilità relativi alla misura pertinente.**]

Articolo 50

Definizione di zona rurale

[Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma.]

Capo III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. HR/2012, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX [regolamento qualità] in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2 [...]]

3. Fino al 4% dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. [QSC/2012], nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali **o ad altri vincoli specifici** di cui all'articolo 33.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.

Nel suddetto limite del 4%, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 55.

4. **Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla** Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 per precisare le azioni di controllo sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 3.
5. **Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 65, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.**

Rete europea per lo sviluppo rurale

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.
2. Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:
 - a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - b) migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;
 - c) contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale.
 - d) sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.**
3. La rete svolge le seguenti attività:
 - a) raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;
 - b) presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;**
 - c) accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, **compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;**
 - c) costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;
 - d) informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;
 - e) organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;
 - [f) supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale; **sostiene lo scambio con reti di paesi terzi per quanto riguarda azioni ed esperienze in materia di sviluppo rurale;**

- g) specificamente per i gruppi di azione locale:
 - i) crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale e/o regionale dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze; nonché
 - ii) collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 53

Rete PEI

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 61. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

1 bis. La rete PEI ha le seguenti finalità:

- a) favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;**
- b) stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione degli agricoltori e di tutti i soggetti interessati al processo di scambio delle conoscenze.**

2. La rete PEI svolge le seguenti attività:

a) funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b) incoraggia la formazione di gruppi operativi **ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;**

b bis) favorisce lo sviluppo di iniziative di cluster ed i progetti pilota e di dimostrazione che possono, tra l'altro, riguardare:

i) l'aumento della produttività, sostenibilità, rendimento ed efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;

ii) l'innovazione a sostegno della bioeconomia;

iii) la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

iv) prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v) apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi) qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e stili di vita sani;

vii) riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari.

c) [...]

d) [...]

e) Raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze, [in particolare scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.]

3. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 54

[...]

1. [...]
2. [...]
3. [...]

Articolo 55

Rete rurale nazionale

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:
- a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
 - b) migliorare la qualità **dell'attuazione** dei programmi di sviluppo rurale;
 - c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale **e su eventuali possibilità di finanziamento;**
 - d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, **nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.**
3. Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:
- a) per le strutture necessarie al funzionamento della rete;
 - b) per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che contenga almeno i seguenti elementi:
 - i) [...]
 - ii) [...]
 - iii) condivisione e diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;**
attività di formazione e **attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;**
 - v) raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;
 - vii) attività di formazione e** attività in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 36;
 - viii) promozione di scambi tematici ed analitici tra soggetti interessati in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;**
 - ix) [...]
 - iv) un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;
 - xi) partecipazione e contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.
[...]

- c) [...]
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo IV

[...]

Articolo 56

[...]

[...]

Articolo 57

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

Articolo 58

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

Articolo 59

[...]

1. [...]

2. [...]

3. [...]

Articolo 60

[...]

[...]

TITOLO IV

Partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Articolo 61

Obiettivi

1. Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la **redditività**, la produttività, la **competitività**, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo **e forestale, con il passaggio a sistemi di produzione agroecologici e silvicoltura**; operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la **silvicoltura**;
 - b) contribuire all'approvvigionamento regolare **e sostenibile** di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, sia già esistenti, sia nuovi;

- c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
 - d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, **i gestori forestali, le comunità rurali**, le imprese, **le ONG** e i servizi di consulenza, dall'altro.
2. Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:
- a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;
 - b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché
 - c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.
3. Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 36, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 62 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 62

Gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, [**pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.**]

[2. I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel **processo decisionale** ed evitare conflitti di interessi.]

3. Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.

Articolo 63

Funzioni dei gruppi operativi

1. I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:
 - a) descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - b) risultati auspicati e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

2. Ai fini della realizzazione di progetti innovativi, i gruppi operativi:
 - a) prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché
 - b) attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

3. I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

TITOLO V

Accantonamenti finanziari

Articolo 64

Risorse e loro ripartizione

Da completare.

Articolo 65

Partecipazione del fondo

Da completare.

Articolo 66

[...]

[...]

Ammissibilità delle spese

1. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.
2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.
4. I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

Articolo 68

Spese ammissibili

1. Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
 - a) spese di funzionamento;
 - b) spese di personale;
 - c) spese di formazione;
 - d) spese di pubbliche relazioni;
 - e) spese finanziarie;
 - f) spese di rete.
2. Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.
3. I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. [QSC/2012].

4. [...]

Articolo 69

Verificabilità e controllabilità delle misure

1. Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate vengono riviste in conseguenza.

- [2. Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e **funzionalmente** indipendente dalle autorità competenti [...] **per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma** [...] l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. [...] **La conferma** in questione è acclusa al programma di sviluppo rurale.]

Articolo 70

Anticipi

Da completare

TITOLO VI

Gestione, controllo e pubblicità

Articolo 71

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. HR/2012 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 del trattato.

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. HR/2012 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:
 - a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;
 - b) l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. HR/2012;
 - c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. HR/2012.
3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.
4. Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
 - a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
 - b) a comunicare [...] alla Commissione, **con scadenza annuale**, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui [...] **informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari**;
 - c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:
 - i) siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
 - ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;
 - d) a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;
 - e) ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], che la valutazione ex post di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
 - f) a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

- g) a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;
- h) ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
 - i) a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3. Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 8, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74.

3 bis. Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al regolamento (UE) HR/2012, se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

TITOLO VII

Monitoraggio e valutazione

Capo I

Disposizioni generali

SEZIONE 1

ISTITUZIONE E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 74

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Articolo 75

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
- b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

SEZIONE 2

RISERVE TECNICHE

Articolo 76

Indicatori comuni

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 74 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.
2. Gli indicatori comuni **sono basati su dati disponibili** e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. **Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati pubblicamente accessibili.**

- [3. **Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare in quelle riguardanti i programmi di sviluppo rurale, la Commissione, assistita dagli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.]**

Articolo 77

Sistema di informazione elettronico

1. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui [...] **informazioni salienti su ciascun beneficiario** e [...] **progetto**, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.
2. [...]

Articolo 78

Fornitura di informazioni

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Capo II

Controllo

Articolo 79

Procedure di controllo

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] monitorano la qualità di attuazione del programma.
2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 80

Comitato di sorveglianza

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Responsabilità del comitato di monitoraggio

1. Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], il comitato di monitoraggio:
 - a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
 - [b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;]**
 - [c) esamina in particolare le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;]**
 - d) partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
 - [e) esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.]

Relazione annuale sull'attuazione

1. Entro il [...] **30 giugno** 2016 ed entro il [...] **30 giugno** di ogni anno successivo, fino al **2024** compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.
2. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione contiene, tra le altre cose, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.
3. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.[...]
4. Oltre a quanto disposto nell'articolo 44 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], la relazione annuale sullo stato di attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

Capo III

Valutazione

Articolo 83

Disposizioni generali

1. La Commissione [...] **può**, mediante atti di esecuzione, **indicare** gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) n. [QSC/2012], **nonché stabilire** i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 49 dello stesso regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.
2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 74, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.
3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul sito web dell'Unione europea.

Articolo 84

Valutazione ex-ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante partecipi sin dalle prime fasi all'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), alla definizione della logica d'intervento e alla fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 85

Valutazione ex post

Nel [...] **2024** gli Stati membri elaborano una valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Le relazioni di valutazione sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre [...] **2024**.

Articolo 86

Sintesi delle valutazioni

Sotto la responsabilità della Commissione vengono redatte le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

Disposizioni relative al diritto della concorrenza

Articolo 87

Norme applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione tra imprese che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli 143, 144 e 145 del regolamento (UE) n. OCM unica/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 88

Aiuti di Stato

1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato.
2. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 89, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi

Da completare

TITOLO IX

**Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e
finali**

Capo I

Poteri della Commissione

Articolo 90

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati [...] **di cui agli articoli [...]** alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli **articoli** [...] è conferito alla Commissione per un periodo [...] **[di sette anni]** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. Il [...] potere **di adottare atti delegati** di cui **agli articoli** [...] ²⁵ [...] può essere **revocato** in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli **articoli** [...] [...] entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il suddetto termine può essere prorogato di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

²⁵ **Da completare una volta concordato l'elenco degli atti delegati.**

Articolo 91

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO IX

Poteri della Commissione e disposizioni comuni, transitorie e finali

Capo II

Disposizioni comuni

Articolo 92

Scambio di informazioni e documenti

- 1.** La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.

2 La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 92 bis

Trattamento e protezione dei dati personali

- 1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.**
- 2. Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 92, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.**
- 3. I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.**

Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 93

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. HR/2012 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 94

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

Articolo 95

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 96

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

ALLEGATO I
Importi e aliquote di sostegno

Da completare.

ALLEGATO II

Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Da completare.

ALLEGATO III

Elenco indicativo di misure e interventi di particolare rilevanza per i sottoprogrammi tematici di cui all'articolo 8

Da completare.

ALLEGATO IV

Precondizioni per lo sviluppo rurale

Da completare.

[ALLEGATO V

**Elenco indicativo di misure aventi rilevanza per una o più delle priorità dell'Unione in
materia di sviluppo rurale**

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Da completare.
